



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

### SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **10/2018** del **04/01/2018**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** VETRERIA ROMAGNA S.R.L.

**Sede legale:** Via B. Brandellero, n. 23 – Malo (VI)

**Sede operativa:** Via B. Brandellero, n. 23 – Malo (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 27264 del 12/04/2017 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Dato atto** che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Considerata** la nota prot. n. 33282 del 09/05/2017 con la quale la Provincia ha convocato la Conferenza di Servizi ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere ai soggetti competenti in materia ambientale;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 67324 del 02/10/2017) il provvedimento di Alto Vicentino Servizi Spa, gestore della pubblica fognatura (prot. n. 499 del 04/01/2018) e per gli aspetti relativi al rumore, il parere favorevole del Comune (prot. n. 68253 del 05/10/2017);

**Visti** gli esiti della Conferenza di Servizi del 19/05/2017, indetta ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013 nel corso della quale il Comune ha espresso parere favorevole in merito all'aspetto relativo alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

## ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

<b>Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale</b>
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

## **INFORMA**

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato parere della Società Alto Vicentino Servizi Spa”
- “Allegato Emissioni in atmosfera”

## **AVVERTE CHE**

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## **TRASMETTE**

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## **INFORMA CHE**

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale



Alto Vicentino Servizi SpA  
36016 Thiene (VI)  
Via San Giovanni Bosco, 77/B

Tel 0445 80 15 11  
Fax 0445 80 15 99  
**800 15 42 42**

C.F. e P.IVA 03043550247  
REA 294457  
Cap. Soc. Euro 2.167.227

www.altovicentinoservizi.it  
info@altovicentinoservizi.it

Il presente **Allegato**, costituente parte integrante e sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'**ambito dello scarico di acque reflue industriali provenienti dalla Ditta VETRERIA ROMAGNA Srl** nello stabilimento sito in **via Brandellero, 23, comune di Malo (VI)**, nella rete fognaria gestita da AVS SpA recapitante all'impianto di depurazione di Isola Vicentina (VI).

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;  
Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;  
Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 dell'8 dicembre 2009;  
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011, n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770 del 28 agosto 2012 in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;  
Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12 intitolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".  
DPR 13 marzo 2013, n. 59

#### NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1) acque reflue industriali con una portata massima di 6 mc/die nella fognatura di via Brandellero, comune di Malo (VI);

Premesso quanto sopra,

Il Direttore Generale di Alto Vicentino Servizi

**COMUNICA**

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

**CONSENTE**

lo scarico in fognatura qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI:

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Veneto. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 2) lo scarico deve avvenire in fognatura attraverso l'idoneo pozzetto di ispezione e campionamento al limitare della proprietà;
- 3) la Ditta deve mantenere i sistemi di depurazione esistenti, per garantire il rispetto di quanto citato al punto 1;
- 4) non è ammesso lo scarico in fognatura di alcuna tipologia di acque meteoriche;

Ci prendiamo cura dell'acqua  
con te  
per il nostro futuro



UNI EN ISO 9001:2008  
UNI EN ISO 14001:2004  
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI




CERTIQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISO

- 5) la Ditta dovrà richiedere il rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale quando:
- a) la portata scaricata giornalmente superi quella autorizzata;
  - b) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che a giudizio di Alto Vicentino Servizi modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;
- 6) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Alto Vicentino Servizi di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione;
- 7) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate ad Alto Vicentino Servizi;
- 8) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente ad Alto Vicentino Servizi, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio:
- a) la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
  - b) la quantità di acqua eventualmente prelevata da approvvigionamento idrico autonomo o da acquedotto privato;
- 9) il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere revocato qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre disposizioni previste dal presente allegato;
- 10) entro 45 giorni dall'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta è tenuta a firmare il contratto che ha per oggetto la fornitura da parte di AVS dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali prodotte dalla Ditta.


**INFORMAZIONI:**

Il presente allegato dovrà costituire parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Tecnico  
Dott. Mauro Lanzi



Il Direttore Generale  
Dr. Ing. Massimo Corraviera





**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Vetreria Romagna srl nello stabilimento sito in Via Brandellero 23, nel comune di Malo.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

**ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:**

- La ditta effettua attività di lavorazione e trasformazione del vetro piano. La modifica riguarda l'installazione di un impianto di sabbiatura, con emissioni convogliate al camino n.1 (con filtro a maniche);

**ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:**

- La Conferenza di Servizi, come da documentazione agli atti, in data 19/05/2017 si è espressa favorevolmente alle condizioni che si riportano nelle prescrizioni.
- Il Comune di Malo nel corso della suddetta conferenza ha espresso parere favorevole.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10;

**PRESCRIZIONI:**

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
1	7	500	Polveri	15

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
3. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime (*procedendo anche ad una caratterizzazione del parametro “Quarzo”, sulla base della quale potranno essere previste ulteriori periodicità*), trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuali. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/). I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

#### AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.

- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
*Dott. Angelo Macchia*  
con firma digitale

**SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO**  
(\*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: \_\_\_\_\_

Attività produttiva svolta: \_\_\_\_\_

Camino n. \_\_Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Campione 1 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Campione 2 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Campione 3 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo \_\_\_\_\_

Metodiche utilizzate per il campionamento \_\_\_\_\_

Metodiche utilizzate per l'analisi \_\_\_\_\_

**Risultati analitici**

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_

Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_

Umidità \_\_\_\_\_

*\*(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1    Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2    Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3    Valore di concentrazione medio

Flusso di massa



## NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

**N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati**


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

## TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e  
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm